



Affidamento Di Incarico Professionale Per L'esecuzione Delle Verifiche Tecniche Di Vulnerabilità Sismica Ai Sensi Dell'OPCM N. 3274/03 E Successive Disposizioni Su Edifici Appartenenti Al Complesso Ospedaliero Sant'Anna E San Sebastiano Di Caserta.

CIG: 677807439C - CUP C26G16000610005

Contratto di incarico

CONTRATTO DI INCARICO

recante patti e condizioni per la prestazione dei servizi tecnici consistenti nella verifica della vulnerabilità sismica ai sensi dell'OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su edifici appartenenti al Complesso Ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta

Tra

- il/la _____, con sede in _____ - _____ (provincia di _____), via /piazza _____, _____ (codice fiscale _____ e partita IVA _____), nella persona del _____, in qualità di _____, soggetto competente alla stipula del contratti ai sensi del _____, di seguito denominata semplicemente **"Amministrazione" o "Committente"**,

e

- il signor _____, iscritto all'Ordine de _____ della provincia di _____ al n. _____, libero professionista, con studio / sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____) di seguito denominato semplicemente **"Tecnico incaricato" o "Professionista"**, il quale agisce per conto

(scegliere la fattispecie pertinente)

proprio, in quanto libero professionista individuale titolare dello studio (codice fiscale _____, partita IVA _____);

(oppure)

dell'associazione professionale di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1815 (codice fiscale _____, partita IVA _____) costituita da sé stesso e dai signori _____, i quali sottoscrivono in solido il presente contratto disciplinare d'incarico;

(oppure)

della società di _____ di cui all'articolo 46, comma 1, lettere b) e/o c) del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominata " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

(oppure)

del consorzio stabile di società di cui agli articoli 46, comma 1, lettera f), del decreto legislativo n. 50 del 2016, denominato " _____", con sede in _____ (provincia di _____), via/piazza _____, n. _____ (codice fiscale _____, partita IVA _____), nella sua qualità di _____;

quale operatore economico

(scegliere la fattispecie pertinente)

singolo;

(oppure)

mandatario capogruppo del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 46, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 50 del 2016, con atto di mandato rogato dal notaio _____ rep. _____ in data _____.

Premesso che

- Con deliberazione n. del sono stati approvati gli atti di gara per la procedura aperta relativa all’Affidamento di incarico professionale per l’esecuzione delle verifiche tecniche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni sugli edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta, per un importo a base di gara pari ad € oltre iva e cassa previdenziale;
- Espletata la gara ed effettuati gli accertamenti di rito, con deliberazione n. del è stata disposta l’aggiudicazione definitiva a favore di per un importo al netto del ribasso offerto del% pari ad € comprensivo dei costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA e oneri previdenziali;
- Sono state effettuate le verifiche propedeutiche alla stipula del contratto, quali:
 - a. la regolarità contributiva;
 - b. il possesso dei requisiti di ordine professionale dichiarati in fase di gara ai sensi del D.P.R. 445/2000;
 - c. il possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016;
 - d. acquisizione dalla Prefettura di Caserta dell’informativa antimafia di cui all’art. 10 del D.P.R. 252/98.

Si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1. (Oggetto dell’incarico)

- 1.1 L’oggetto del contratto consiste nell’affidamento dell’incarico per l’esecuzione delle verifiche di vulnerabilità sismica ai sensi dell’OPCM n. 3274/03 e successive disposizioni su alcuni edifici appartenenti al Complesso Ospedaliero Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta.
- 1.2 L’intervento di cui al comma 1, per il quale sono affidati i servizi tecnici del presente contratto, è meglio individuato nella descrizione di cui all’articolo 3 dello stesso contratto.
- 1.3 Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, oltre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1.1, dovranno essere conformi al regolamento generale approvato con d.P.R. n. 207 del 2010, nonché ai criteri e alle procedure impartite dalla stazione appaltante anche attraverso il Capitolato speciale d’appalto.
- 1.4 il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’affidamento è il seguente: 677807439C.

Art. 2. (Obblighi legali)

- 2.1 Il Tecnico incaricato è obbligato all'osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 e seguenti del Codice civile e di ogni altra normativa vigente nella materia correlata all'oggetto dell'incarico.
- 2.2 Il Tecnico incaricato è altresì obbligato, per quanto non diversamente stabilito dal presente contratto e dagli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza della legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i., limitatamente alla disciplina delle obbligazioni imposte al professionista e della deontologia professionale; l'Amministrazione committente non è invece in alcun modo vincolata alla predetta disciplina.
- 2.3 Resta a carico del tecnico incaricato ogni onere strumentale e organizzativo necessario per l'espletamento delle prestazioni, rimanendo egli organicamente esterno e indipendente dagli uffici e servizi dell'Amministrazione committente; è obbligato ad eseguire quanto affidato secondo i migliori criteri per la tutela e il conseguimento del pubblico interesse e secondo le indicazioni impartite dall'amministrazione medesima, con l'obbligo specifico di non interferire con il normale funzionamento degli uffici e di non aggravare gli adempimenti e le procedure che competono a questo ultimi.
- 2.4 Il tecnico incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione con gli uffici e servizi di cui al comma 3. Il Tecnico incaricato è soggetto alla giurisdizione contabile della Corte dei Conti in caso di danno erariale ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 20 del 1994.

Art. 3. (Descrizione delle prestazioni)

- 3.1 Il contratto ha per oggetto l'affidamento dei servizi di ingegneria strutturale per la verifica della vulnerabilità sismica, incluso le prove e i sondaggi per raggiungere i livelli di conoscenza richiesti dalla normativa, il ripristino dello stato dei luoghi, le ipotesi di intervento strutturale e la quantificazione dei costi e dei tempi per l'eliminazione delle vulnerabilità relative ad alcuni edifici appartenenti al complesso ospedaliero Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta. In particolare, le palazzine interessate dalle attività oggetto del presente appalto sono le seguenti: B, D, E, F (ad esclusione dei corpi 1 e 2), G, H, I, L, M, O e Autoparco.
- 3.2 L'incarico è suddiviso in 3 fasi principali:
 - Fase 1: Conoscenza dell'immobile, consistente in: raccolta e analisi della documentazione esistente, conoscenza geometrica e prestazionale dell'immobile, esecuzione di indagini strumentali sugli edifici;
 - Fase 2: Modellazione strutturale e verifica di vulnerabilità;
 - Fase 3: Ipotesi di intervento strutturale, dove, sulla scorta dei risultati delle fasi precedenti, vengano definiti gli interventi necessari, immediati o da programmare nel tempo, per il raggiungimento di un indice di rischio non inferiore a quello previsto dalla normativa;
- 3.3 Tutti gli aspetti rilevanti sulle modalità di esecuzione dell'incarico sono descritti nel Capitolato descrittivo e prestazionale, allegato al presente a formarne parte integrale e sostanziale.

Art. 4. (Altre condizioni disciplinanti l'incarico)

- 4.1 Il Tecnico rinuncia sin d'ora a qualsiasi corrispettivo a vacanza o rimborso spese o altra forma di corrispettivo, oltre a quanto previsto dal presente contratto, a rivalutazioni o

revisioni di qualunque genere dei corrispettivi, nonché a qualsiasi maggiorazione per incarico parziale o per interruzione dell'incarico per qualsiasi motivo non imputabile a comportamenti dolosi o gravemente colposi dell'Amministrazione committente.

- 4.2 L'Amministrazione committente si impegna a mettere a disposizione del Tecnico incaricato, all'inizio dell'incarico, tutta la documentazione nella propria disponibilità connessa, necessaria o anche solo opportuna allo svolgimento dell'incarico medesimo.
- 4.3 La documentazione di cui al comma 4.2 può essere consultata liberamente dal Professionista incaricato, il quale può altresì farne copia a propria cura e spese, fermi restando gli obblighi di Riservatezza.
- 4.4 In conformità alle vigenti disposizioni regolamentari relative all'espletamento dei servizi tecnici, il Tecnico incaricato si impegna a:
- produrre le copie cartacee degli elaborati - oltre a quella a disposizione dell'Azienda Ospedaliera - necessarie per lo svolgimento dell'incarico., retribuite con il corrispettivo qui stabilito, nonché a fornire un numero di copie degli elaborati tecnici e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, previa la corresponsione delle sole spese di riproduzione; a richiesta dell'Amministrazione committente le ulteriori copie devono essere fornite anche a terzi (concorrenti alle gare, controinteressati, autorità giudiziaria, organi di vigilanza, altre amministrazioni, conferenze di servizi, soggetti interessati legittimati a chiedere l'accesso agli atti ecc.);
 - produrre una copia dei medesimi elaborati su supporto digitale, redatta a mezzo di elaboratore assistito da programma informatizzato, in formato standardizzato tipo PDF, senza protezione da lettura e da scrittura.
- 4.5 In relazione alla proprietà intellettuale di quanto prodotto dal Tecnico incaricato, l'Amministrazione committente diviene proprietaria di tutti gli elaborati presentati dallo stesso ed è autorizzata alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e dei risultati dell'incarico, e ciò anche in caso di affidamento a terzi di una o più parti dell'incarico.
- 4.6 Ad integrazione del comma 4.1, le parti, con accettazione espressa da parte del Tecnico incaricato, convengono che:
- tutte le spese sono conglobate in forma forfetaria, e con ciò il Tecnico incaricato rinuncia a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente compensato in forza del presente contratto;
 - sono disapplicate le disposizioni di cui alla legge 2 marzo 1949, n. 143 e s.m.i. e le analoghe disposizioni previste dalle leggi di tariffa relative a tutte le altre professioni regolamentate, nonché dal decreto del Ministero della giustizia 4 aprile 2001, salvo quelle espressamente e inequivocabilmente richiamate all'interno del presente contratto.

Art. 5. (Variazioni, interruzioni, ordini informali)

- 5.1 Il Professionista incaricato è responsabile del rispetto dei termini per l'espletamento dell'incarico.
- 5.2 Nessuna variazione del servizio, sospensione delle prestazioni o altra modifica, ancorché ordinata o pretesa come ordinata dagli uffici, dal responsabile del procedimento, dagli amministratori o da qualunque altro soggetto, anche appartenente all'Amministrazione

committente e anche se formalmente competente all'ordine, può essere eseguita o presa in considerazione se non risulti da atto scritto e firmato dall'autorità emanante; in difetto del predetto atto scritto qualsiasi responsabilità, danno, ritardo o altro pregiudizio che derivi al lavoro, compresa l'applicazione delle penali previste dal presente contratto, sono a carico del Tecnico incaricato. Il Tecnico risponde altresì dei maggiori oneri riconoscibili a qualunque soggetto, a titolo risarcitorio o non risarcitorio, in seguito alle variazioni, sospensioni o altri atti o comportamenti non autorizzati.

- 5.3 In ogni caso qualunque sospensione delle prestazioni o dei lavori, per qualunque causa, anche di forza maggiore, nonché qualunque evento di cui ai commi precedenti, deve essere comunicato tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente.
- 5.4 Ai fini del presente contratto i rapporti tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente avvengono per il tramite del Responsabile Unico del Procedimento.

Art. 6. (Durata dell'incarico e termini)

- 6.1 Le prestazioni decorrono dalla data di sottoscrizione del presente contratto di incarico.
- 6.2 Il termine per l'espletamento delle prestazioni è stabilito in giorni 150 (centottanta) naturali e consecutivi.
- 6.3 L'Amministrazione committente può chiedere, con comunicazione scritta, la sospensione delle prestazioni per ragioni di pubblico interesse o di motivata opportunità; qualora la sospensione perduri per più di 180 (centottanta) giorni, il tecnico può chiedere di recedere dal contratto; qualora la sospensione perduri per più di un anno il contratto è risolto di diritto; la sospensione, il recesso o la risoluzione ai sensi del presente comma non comportano indennizzi, risarcimenti, o altre pretese a favore del Tecnico incaricato ma solo la corresponsione dei compensi relativi alle prestazioni utilmente svolte.

Art. 7. (Penali)

- 7.1 Il ritardo nell'adempimento delle prestazioni affidate comporta una penale pari all'uno per mille dell'importo dei corrispettivi di cui all'articolo 10, per ogni giorno oltre i termini stabiliti.
- 7.2 Per ogni altra violazione alle norme di legge o di regolamento applicabili alle prestazioni oggetto dell'incarico, o per ogni inadempimento rispetto alla disciplina del presente contratto diverso dai ritardi, si applica una penale pecuniaria forfetaria nella misura da un minimo dell'uno per mille ad un massimo del cinque per mille del corrispettivo contrattuale; qualora la violazione o l'inadempimento siano riferiti ad una specifica prestazione, la penale non può essere superiore al 10% (dieci per cento) del valore economico della stessa prestazione. La graduazione della penale, nell'ambito del minimo e del massimo, è determinata dall'Amministrazione committente in relazione alla gravità della violazione o dell'inadempimento.
- 7.3 Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali; superata tale misura l'Amministrazione committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno al Tecnico incaricato.

- 7.4 L'applicazione delle penali non esclude la responsabilità del Tecnico incaricato per eventuali maggiori danni subiti dall'Amministrazione committente o per la ripetizione di indennizzi, risarcimenti, esecuzioni d'ufficio, esecuzioni affidate a terzi per rimediare agli errori o alle omissioni, interessi e more o altri oneri che l'Amministrazione committente debba sostenere per cause imputabili al Tecnico incaricato.

Art. 8. (Riservatezza, coordinamento, astensione)

- 8.1 Il Professionista incaricato è tenuto alla riservatezza e al segreto d'ufficio, sia in applicazione dei principi generali sia, in particolare, per quanto attiene le notizie che possono influire sull'andamento delle procedure, ai sensi degli articoli 40, 52, 53, e 126 del decreto legislativo n. 50 del 2016.
- 8.2 Il Tecnico incaricato è personalmente responsabile degli atti a lui affidati per l'espletamento delle prestazioni, nonché della loro riservatezza ed è obbligato alla loro conservazione e salvaguardia.
- 8.3 Senza l'autorizzazione scritta dell'Amministrazione committente è preclusa al Tecnico incaricato ogni possibilità di rendere noti a chiunque, in tutto o in parte, la documentazione o gli elaborati in corso di redazione o redatti, prima che questi siano formalmente adottati o approvati dall'Amministrazione committente. Il divieto non si applica ai competenti uffici dell'Amministrazione committente e agli organi esecutivi e di governo della stessa.
- 8.4 Le prestazioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e l'andamento degli uffici e degli organi dell'Amministrazione committente; il Tecnico incaricato deve coordinarsi, accordarsi preventivamente e collaborare con tutti i soggetti a qualunque titolo coinvolti all'espletamento delle prestazioni, con particolare riguardo alle autorità e alle persone fisiche e giuridiche che siano in qualche modo interessate all'oggetto delle prestazioni. Egli deve segnalare tempestivamente per iscritto all'Amministrazione committente qualunque inconveniente, ostacolo, impedimento, anche solo potenziali, che dovessero insorgere nell'esecuzione del contratto.
- 8.5 Con la sottoscrizione del Contratto il Tecnico acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere necessari durante l'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dal Committente ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche ed integrazioni; egli altresì prende atto dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto decreto legislativo n. 196 del 2003.

Art. 9. (Risoluzione del contratto)

- 9.1 Per la risoluzione e il recesso trovano applicazione le disposizioni di legge di cui agli articoli 108 e 109 del D. Lgs. n. 50/2016.
- 9.2 E' facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni momento se il Tecnico incaricato contravviene alle condizioni di cui al contratto stesso o al capitolato speciale d'appalto, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal responsabile del procedimento, non produce la documentazione richiesta o la produce con ritardi pregiudizievoli, oppure assume

atteggiamenti o comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all'oggetto delle prestazioni.

- 9.3 E' altresì facoltà dell'Amministrazione committente risolvere il presente contratto se il Tecnico, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tempestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosta dalle modalità di espletamento delle prestazioni di cui all'art. 3, come meglio descritte nel capitolato speciale d'appalto.
- 9.4 Il contratto può altresì essere risolto in danno del Professionista incaricato in uno dei seguenti casi:
- accertamento della violazione delle prescrizioni di cui all'articolo 8;
 - revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di appartenenza;
 - perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in seguito provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare;
 - applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminalità organizzata ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;
 - violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;
 - accertamento della violazione del regime di incompatibilità di cui all'articolo 24, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, o all'articolo 10, comma 6, del d.P.R. n. 207 del 2010;
 - superamento dei limiti massimi di applicazione delle penali ai sensi dell'articolo 7, comma 3;
 - reati accertati ai sensi dell'articolo 108, comma 2, lettera b) del decreto legislativo n. 50 del 2016 che, anche se riferito ai soli lavori pubblici, è qui richiamato espressamente come condizione contrattuale e clausola risolutiva espressa ai sensi dell'articolo 1456 del Codice civile;
- 9.5 La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta indicante la motivazione, purché con almeno 15 (quindici) giorni di preavviso; per ogni altra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e risoluzione anticipata dei contratti.

Art. 10. (Determinazione dei corrispettivi)

- 10.1 Tenuto conto delle risultanze della procedura di affidamento di cui alla premessa del presente contratto, nella quale il Tecnico incaricato ha offerto un ribasso unico del% (..... per cento), è stabilito un corrispettivo pari ad €, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, di oneri previdenziali al 4% ed IVA al 22%.
- 10.2 I corrispettivi contrattuali sono fissi, vincolanti e onnicomprensivi, essi sono stati determinati in sede di procedura di affidamento. Il Tecnico incaricato prende atto e riconosce espressamente che i corrispettivi di cui al presente contratto sono adeguati all'importanza della prestazione e al decoro della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma,

del Codice civile e sono comprensivi anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del Codice civile.

- 10.3 La remunerazione comprende tutti i costi e le spese sostenute in relazione all'incarico, sicché nessun rimborso sarà dovuto dal Committente ad eccezione di quanto specificato dal presente contratto.
- 10.4 Eventuali prestazioni che dovessero rendersi necessarie nel seguito per esigenze sopravvenute, ove non diversamente disposto, sono compensate con corrispettivi determinati secondo criteri di analogia, ragionevolezza e proporzionalità rispetto ai corrispettivi di cui al comma 10.1, tenuto conto del ribasso unico offerto, previa appendice contrattuale sottoscritta dalle parti.

Art. 11. (Spese e oneri accessori a carico della Ditta)

- 11.1 Sono a carico della Ditta tutte le spese necessarie ad eseguire le attività oggetto dell'incarico, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, le spese per:
- la ricerca documentale;
 - l'effettuazione di rilievi grafici;
 - l'esecuzione delle indagini conoscitive e le prove da eseguirsi sui materiali con relative certificazioni da parte di laboratori accreditati;
 - il ripristino dello stato dei luoghi, a seguito dell'esecuzione dei saggi e delle verifiche strumentali, sia dal punto di vista funzionale che estetico. A titolo esemplificativo ma non esaustivo, sono compresi:
 - a. il ripristino dell'intonaco;
 - b. la tinteggiatura;
 - c. il ripristino dei solai, dei pilastri e pavimentazione;
 - d. tutte le finiture occorrenti per riportare la struttura nella condizione estetica e funzionale originaria
 - la redazione e la stampa degli elaborati necessari allo svolgimento dell'incarico;
 - l'ottenimento di eventuali permessi e tutto quanto necessario per il completamento delle attività, come richiesto dal presente contratto e dal Capitolato speciale d'appalto.

Art. 12. (Modalità di corresponsione dei corrispettivi)

- 12.1 Il pagamento dei corrispettivi, a saldo delle attività svolte, sarà effettuato in un'unica soluzione entro 60 giorni dalla presentazione della fattura.
- 12.2 I corrispettivi sono erogati esclusivamente mediante bonifico sul conto corrente dedicato individuato con il codice IBAN presso la Banca sul quale è autorizzato ad operare il sig. nato il a C.F. e residente in via
- 12.3 La liquidazione dei corrispettivi è subordinata al permanere dell'efficacia temporale dell'assicurazione di cui all'articolo 15 e all'accertamento dell'assenza di inadempimenti

erariali ai sensi dell'articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, come attuato dal d.m. n. 40 del 2008, ed è inoltre subordinata alla presenza della seguente documentazione:

- indicazione delle modalità di riscossione, completa di codice IBAN del conto dedicato di cui al comma 2, oppure altro conto dedicato qualora sia cambiato rispetto a quello di cui al comma 2, o nei casi di cessione del credito ai sensi dell'articolo 106, comma 13, del decreto legislativo n. 50 del 2016;
- documentazione unificata necessaria all'acquisizione d'ufficio del DURC (documento unico di regolarità contributiva) di cui all'articolo 31 della Legge 9 agosto 2013, n. 98, qualora siano mutate le condizioni di iscrizione agli enti previdenziali o assistenziali rispetto alla verifica precedente.

Art. 13. (Conferimenti verbali)

- 13.1 Il Tecnico incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodicamente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, lo stato di avanzamento delle prestazioni, così come disposto nel capitolato speciale d'appalto, lo rendano necessario o anche solo opportuno.
- 13.2 Il Tecnico è obbligato a far presente all'Amministrazione committente, evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni definite dall'incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di adeguamento o razionalizzazione.
- 13.3 Il Raggruppamento è inoltre obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indette dall'Amministrazione committente, o in conferenze di servizi indette da qualunque pubblica autorità, per l'illustrazione del corso d'opera o del risultato delle prestazioni e della loro esecuzione, a semplice richiesta dell'Amministrazione committente ed anche in orari serali.

Art. 14. (Garanzia definitiva)

- 14.1 Il Tecnico incaricato, a garanzia degli impegni da assumere con il presente contratto, ha costituito, ai sensi dell'art. 103, comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva per un importo di €, sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 del D. Lgs n. 50/16, emessa in data dalla Società La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla predetta cauzione, nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'impresa.

Art. 15. (Assicurazione)

- 15.1 Il professionista è obbligato a presentare una polizza assicurativa per la responsabilità civile professionale, per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di competenza. La polizza di responsabilità civile professionale copre i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, compresi i rischi derivanti da errori od omissioni nella redazione del progetto posto a base di gara. La polizza di responsabilità civile professionale deve prevedere una garanzia per un massimale non inferiore a € 500.000,00, ed essere conforme alla scheda tecnica 2.2, in relazione allo schema di polizza tipo 2.2, approvata con il D.M. 12 marzo 2004, n. 123.
- 15.2 La polizza deve essere presentata all'Amministrazione committente prima della data di stipula del contratto. La mancata presentazione esonera l'amministrazione dal pagamento dei corrispettivi. Per quanto non diversamente disposto si applica l'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016.

Art. 16. (Adempimenti legali)

- 16.1 Il Tecnico incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di procedura di affidamento:
- non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80 del decreto legislativo n. 50 del 2016;
 - non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all'iscrizione all'ordine professionale dei soggetti titolari di funzioni infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

Articolo 17. (Cessione; subappalto; prestazioni di terzi)

- 17.1 Ai sensi dell'articolo 105, comma 1, del decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 17.2 Ai sensi dell'art. 31 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, l'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva dell'affidatario del contratto
- 17.3 Ai sensi dell'articolo 105, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016, l'affidamento a lavoratori autonomi di prestazioni professionali specifiche non è considerato subappalto. L'Amministrazione committente è estranea ai rapporti intercorrenti tra il Tecnico incaricato e gli eventuali terzi affidatari ai sensi del periodo precedente.

Art. 18. (Verifica di conformità)

- 18.1 Il presente contratto, ai sensi dell'art. 102 del Codice degli Appalti è soggetto a verifica di conformità da parte del Responsabile del Procedimento per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e

qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate.

18.2 All'esito positivo della verifica di conformità il responsabile unico del procedimento rilascia il certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'esecutore.

18.3 Il certificato di pagamento è rilasciato non oltre il novantesimo giorno dall'emissione del certificato di verifica di conformità e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

Art. 19. (Oneri del Committente)

19.1 Resta a carico del Committente, salvo gli speciali accordi sostitutivi, la fornitura della documentazione relativa agli edifici oggetto dell'incarico, ove disponibile. A titolo esemplificativo:

- Documentazione di progetto;
- Dati strutturali degli edifici;
- Schemi Planimetrici;
- Tutti i documenti presenti negli uffici e negli archivi del Committente che possano essere utili allo svolgimento dell'incarico.

19.2 L'Ente si obbliga altresì a rendere legalmente accessibili i luoghi interessati dalle verifiche di cui al presente contratto.

Art. 20. (Definizione delle controversie)

20.1 Per tutte le controversie relative all'esecuzione dell'incarico di cui alla presente contratto, che non fossero definite in via amministrativa o risolte tramite accordo bonario ai sensi del comma 18.1, o transazione ai sensi del comma 2, è competente l'autorità giudiziaria presso il Foro di Santa Maria Capua Vetere; ai sensi dell'articolo 4, comma 14, del decreto-legge n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, è esclusa la competenza arbitrale.

Art. 21. (Tracciabilità dei pagamenti)

21.1 Ai sensi dell'articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, il Tecnico incaricato, deve comunicare alla Amministrazione committente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni dalla stipula del presente contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresì negli stessi termini le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. In assenza delle predette comunicazioni l'Amministrazione committente sospende i pagamenti.

21.2 Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale sui conti dedicati di cui al comma 1.

21.3 Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il CIG dell'appalto di cui all'art. 1.

Art. 22. (Norme di comportamento)

- 22.1 Ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del d.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, il Tecnico incaricato si impegna formalmente a rispettare il Codice di comportamento approvato con il predetto provvedimento, in quanto compatibile con l'incarico di cui è titolare, impegnandosi altresì a farlo rispettare ai suoi collaboratori o consulenti a qualsiasi titolo coinvolti nell'incarico.
- 22.2 Ferme restando le eventuali più gravi sanzioni previste dall'ordinamento giuridico, la violazione del Codice di comportamento di cui al comma 1 con riferimento all'attribuzione di regali o altre utilità o conferimenti di incarichi in violazione dell'articolo 4 del d.P.R. n. 62 del 2013, alla mancata segnalazione di conflitti di interesse o incompatibilità di cui all'articolo 6, alla violazione dell'obbligo di astensione di cui all'articolo 7, comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria, quantificata in relazione alla gravità del fatto.
- 22.3 In caso di particolare gravità del fatto di cui al comma precedente, oppure di reiterazione dello stesso fatto, con conseguente compromissione del rapporto fiduciario tra il Tecnico incaricato e l'Amministrazione committente, quest'ultima può procedere alla risoluzione del contratto.
- 22.4 Il presente articolo soddisfa le condizioni di diffusione e conoscenza, in capo al Tecnico incaricato, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, del d.P.R. n. 62 del 2013.

Art. 23. (Imposte e tasse)

- 23.1 Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto e la sua attuazione, ivi comprese le spese di registrazione e i diritti di segreteria, qualora e nella misura dovuti, nonché le imposte e le tasse e ogni altro onere diverso dall'I.V.A. e dai contributi previdenziali integrativi alle Casse professionali di appartenenza, sono a carico del Tecnico incaricato.

Art. 24. (Dichiarazione ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001)

- 24.1 Ai sensi dell'art. 53, comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001, il Tecnico incaricato dichiara di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto dell'Amministrazione Ospedaliera nei propri confronti, per il triennio successivo alla loro cessazione del rapporto di lavoro.

Caserta, lì _____

Il Tecnico

Per l'Amministrazione committente
